



Decreto del Direttore amministrativo nr. 122 del 15/12/2021

Proponente: *Cesare Fagotti*

Area Vasta Sud resp

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Cesare Fagotti*

Estensore: Dott. Simone Ricotta

Struttura stabile di supporto Settore Provveditorato

Responsabile: D.ssa Daniela Masini

Oggetto: *Presa atto dell'esito della consultazione di mercato di cui al decreto del Direttore amministrativo 95/2021 e affidamento della fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo alla società West Systems Srl mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 (concorrenza assente per motivi tecnici).*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
ALL. 1 - atti per affidamento su START	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che il Settore Provveditorato, svolge la funzione di "Struttura Stabile di supporto al RUP "ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Dato atto che:

- nell’allegato (prot. n. 19252) alla nota del Direttore tecnico del 15.03.2021 avente ad oggetto l’aggiornamento programma investimenti 2021 finanziato con risorse regionali, è previsto l’acquisto di un flussimetro con camera di accumulo, per un importo presunto di euro 55.000,00 (IVA compresa);
- l’intervento di acquisto è previsto nel programma biennale delle forniture e servizi 2020-2021 (FS046861904812020006) con il Codice Unico di Intervento (CUI) n. F04680190481202000024;

Dato atto della richiesta d’acquisto del 20.09.2021 (agli atti) del Coordinatore di Area Vasta Sud, pervenuta al Settore Provveditorato (a mezzo free-docs), con la quale è stato richiesto di attivare la procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo;

Dato atto della relazione tecnica del Coordinatore di Area Vasta Sud, allegata alla richiesta di acquisto, agli atti, nella quale sono state indicate le motivazioni dell’acquisto, la scelta della tipologia di strumentazione e la probabile infungibilità della stessa, da verificare sul mercato mediante apposito avviso di consultazione ai sensi delle Linee Guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto: "Ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;

Rilevato dal sopraccitato documento che:

- in caso di “infungibilità” di un bene da acquistare, dovuta o a esistenza di “privative industriali” oppure derivante da “caratteristiche intrinseche del prodotto”, è necessario verificare che il bisogno non possa essere soddisfatto in modo adeguato ricorrendo ad altri prodotti o processi oppure che, in caso di diritto esclusivo, non esistano distributori indipendenti o operatori economici che possono offrire in concorrenza tra loro, un determinato prodotto o servizio;
- le consultazioni preliminari di mercato devono essere svolte in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza e sono volte a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ovvero individuare l’esistenza di soluzioni alternative. I risultati delle soluzioni individuate a

seguito delle consultazioni preliminari di mercato sono riportati nella determina a contrarre;

Ricordato che con decreto del Direttore amministrativo n. 95 del 22.10.2021 è stato disposto:

- di procedere alla consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 8 ANAC al fine di verificare l'infungibilità nel mercato della strumentazione "Flussimetro con camera di accumulo" con le caratteristiche tecniche riportate nell'avviso allegato al suddetto decreto;
- di pubblicare l'avviso di consultazione di mercato sul "profilo committente" di ARPAT;
- di assegnare un termine di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sul "profilo committente" di ARPAT, per consentire l'intervento degli operatori economici del mercato;
- di stabilire che:
 - nel caso di mancato riscontro da parte degli operatori economici all'avviso di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, ciò sarebbe stato interpretato come assenza di concorrenza nel mercato, per cui si sarebbe proceduto all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 (assenza di concorrenza per motivi tecnici), della fornitura di cui trattasi, tramite la piattaforma telematica START, all'operatore economico individuato (il cui riferimento veniva ommesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si avesse dovuto procedere ad una richiesta di offerta);
 - nel caso in cui non fosse stata confermata la circostanza di cui sopra, la conclusione del contratto sarebbe avvenuta a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, con richiesta di offerta agli operatori economici che avessero risposto all'avviso;

Dato atto che con il sopracitato provvedimento è stato nominato RUP (Responsabile Unico del procedimento) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Dott. Cesare Fagotti, Coordinatore di Area Vasta Sud;

Dato atto che l'avviso è stato pubblicato nel profilo committente di ARPAT (SITAT) in data 03.11.2021 con scadenza al 13.11.2021;

Rilevato che entro il termine del 13.11.2021, nessun operatore economico ha fornito riscontro all'avviso;

Dato atto che la relazione tecnica del Coordinatore di Area Vasta Sud (agli atti) individuava, a seguito dell'acquisizione di documentazione tecnica da vari operatori del mercato, la società West Systems Srl, come unico fornitore in grado di soddisfare le esigenze di acquisto della strumentazione in oggetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (concorrenza assente per motivi tecnici), tramite la piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i.) alla società West Systems Srl;

Ricordato che il contratto potrà essere stipulato solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sui requisiti di legge, previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

Vista la seguente documentazione che disciplinerà le modalità e i termini di esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che sarà utilizzata per la procedura di affidamento su START (allegato "1"):

- lettera di richiesta offerta;
- capitolato speciale di appalto;
- schema contratto;

Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. per tale tipologia di

approvvigionamento, a cui poter aderire ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99, o altri contratti di soggetti aggregatori che possano soddisfare l'esigenza di acquisto di cui trattasi;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di prendere atto che non è stato fornito riscontro da parte degli operatori economici del mercato entro la data del 13.11.2021 all'avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al decreto del Direttore amministrativo n. 95/2021, pubblicato sul profilo committente di ARPAT (SITAT), al fine di verificare l'esistenza di operatori economici in grado di fornire un flussimetro con camera di accumulo con le caratteristiche indicate nell'avviso stesso;
2. di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (concorrenza assente per motivi tecnici), dell'appalto di cui trattasi alla società West Systems Srl, quale unico operatore economico in grado di fornire la strumentazione necessaria ad ARPAT;
3. di dare atto che la procedura di affidamento alla società West Systems Srl dell'appalto di cui trattasi sarà svolta tramite la piattaforma telematica START (art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i.);
4. di approvare la seguente documentazione che disciplinerà le modalità e i termini di esecuzione dell'appalto di cui trattasi e che sarà utilizzata per la procedura di affidamento su START, (allegato 1):
 - lettera di richiesta offerta;
 - capitolato speciale di appalto
 - schema contratto
5. di riservarsi di approvare l'esito della procedura con successivo provvedimento, dando atto che il contratto potrà essere stipulato solo a seguito dell'esito positivo dei controlli, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che il costo presunto di euro 55.000,00 (compresa IVA) previsto nel Piano investimenti 2021 per l'acquisto della strumentazione di cui trattasi, sarà successivamente determinato nel suo esatto ammontare in sede di provvedimento di affidamento;
7. di individuare quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Coordinatore di Area Vasta Sud e di nominare per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Alessandro Becatti, ricorrendo la condizione di cui alle Linee Guida n. 3 ANAC, paragrafo 10.2, lett. E (*"per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono isoggetti che hanno curato l'affidamento"*);
8. di dare atto che il Settore Provveditorato, svolge la funzione di "Struttura Stabile di supporto al RUP" ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito nel decreto del

Direttore generale n. 41/2017;

9. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire, quanto prima, la conclusione del procedimento finalizzato all'acquisizione della strumentazione necessaria all'espletamento delle attività analitiche di ARPAT.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 15/12/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 15/12/2021
- Cesare Fagotti , il proponente in data 15/12/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 15/12/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 15/12/2021

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.02/1213.2 del a mezzo: START

Spett.le West System Srl

Oggetto: Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (concorrenza assente per motivi tecnici) per la fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo - CIG:

Premesso che:

- con decreto del Direttore amministrativo n. 95 del 22.10.2021 è stato disposto:
 - di procedere alla consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 8 ANAC al fine di verificare l'infungibilità nel mercato della strumentazione "Flussimetro portatile con camera di accumulo" con le caratteristiche tecniche riportate nell'avviso allegato al suddetto decreto;
 - di pubblicare l'avviso di consultazione di mercato sul "profilo committente" di ARPAT;
 - di assegnare un termine di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sul "profilo committente" di ARPAT, per consentire l'intervento degli operatori economici del mercato;
 - di stabilire che:
 - nel caso di mancato riscontro da parte degli operatori economici all'avviso di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, ciò sarebbe stato interpretato come assenza di concorrenza nel mercato, per cui si sarebbe proceduto all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 (assenza di concorrenza per motivi tecnici), della fornitura di cui trattasi, tramite la piattaforma telematica START, all'operatore economico individuato (il cui riferimento veniva omissso per motivi di riservatezza nel caso in cui si avesse dovuto procedere ad una richiesta di offerta);
 - nel caso in cui non fosse stata confermata la circostanza di cui sopra, la conclusione del contratto sarebbe avvenuta a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, con richiesta di offerta agli operatori economici che avessero risposto all'avviso;
- con decreto del Direttore Amministrativo n./2021 è stato preso atto che nessun operatore economico ha fornito riscontro all'avviso di consultazione di mercato;
- con il sopracitato decreto è stato disposto di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (concorrenza assente per motivi tecnici), dell'appalto di cui trattasi alla società West Systems Srl, quale operatore economico in grado di fornire la strumentazione in oggetto;

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta società di voler presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. (che prevede l'obbligo di utilizzo delle piattaforma telematiche per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00) sulla piattaforma telematica START, il Vs. miglior preventivo di spesa (per un

importo non superiore a euro 45.080,00, oltre IVA), alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto allegato.

Le condizioni di affidamento sono disciplinate:

- dalla presente lettera di richiesta di offerta
- dal capitolato speciale di appalto
- dal DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"
- dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (inseriti nella documentazione di gara su START):

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al Decreto D.G. n. 50/2021;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33/2021.

1 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro le ore del giorno, la seguente documentazione:

1.1) DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e Dichiarazioni integrative al DGUE¹.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 **e attraverso il Modello denominato – Dichiarazioni integrative al DGUE.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni

¹ Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5 lettere c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) dovranno essere rese:

1) dai concorrenti utilizzando il Modello Dichiarazioni integrative al DGUE, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);

2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previste nel disciplinare.

- alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

1.2 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica espressa in valuta con n° 2 cifre decimali il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 3 “presenta offerta”
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta non potrà essere superiore a **euro 45.080,00** esclusa IVA.

1.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

1.4 DOCUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Deve essere inserita nell'apposito spazio creato nella piattaforma START, tutta la documentazione utile per valutare la congruità dell'offerta formulata, sia per la sostenibilità del prezzo richiesto per la fornitura della strumentazione (indicazione dei committenti pubblici a cui è stata fornita dalla società la strumentazione in oggetto, fatture, contratti, o altro).

1.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Deve essere inserita nell'apposito spazio creato nella piattaforma START, la documentazione tecnica relativa alla strumentazione offerta (depliant, brochure, etc.).

2 - AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo ;

- ARPAT si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo;

ARPAT si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

3 - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

ARPAT, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dall'operatore economico invitato.

Prima della stipula del contratto sarà richiesto all'affidatario **la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.**

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale; le spese di bollo sono a carico del contraente.

4 - TERMINE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il termine del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è di 60 gg. decorrenti dalla data della presente lettera di invito.

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Coordinatore dell'Area Vasta Sud, mentre la struttura stabile di supporto è il Settore Provveditorato di ARPAT.

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: <http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy> .

La Responsabile del Settore Provveditorato
(Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)
Dott.ssa Daniela Masini²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG:

CUP:

Flussimetro portatile con camera di accumulo

Art. 1 – Oggetto della fornitura

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo per la misura dei flussi gassosi diffusi dal suolo dei seguenti composti e classi di composti: CH₄ , CO₂ , H₂S, VOC (composti organici volatili).

La strumentazione in oggetto, attualmente non in dotazione all'Agenzia, è necessaria per implementare i monitoraggi ed i controlli sulle emissioni diffuse di biogas provenienti dalle coperture delle discariche di rifiuti e, in prospettiva, può trovare utilizzo anche per il monitoraggio di emissioni dal suolo di gas naturali o presso siti contaminati.

L'apparecchiatura, articolata in una serie di componenti hardware e software, deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all'art. 2.

Art. 2 – Specifiche tecniche

Il flussimetro portatile deve essere dotato di analizzatori per la determinazione in tempo reale della concentrazione e del flusso dal suolo dei seguenti composti e classi di composti: CH₄, CO₂, H₂S, VOC (composti organici volatili).

Si richiedono le seguenti prestazioni minime per i singoli analizzatori:

- CH₄ :
 - Range di misura: 0,1 ppm ÷ 10% vol. come concentrazione, 0,5÷750.000 millimoli/m² per giorno come flusso
- CO₂:
 - Range di misura: 0÷20.000 ppm come concentrazione – 2÷150.000 millimoli/m² per giorno come flusso;
 - Accuratezza: 1,5% della lettura
- H₂O:
 - Range di misura: 0÷60 millimoli/mol;
 - Accuratezza: 1,5% della lettura
- H₂S:
 - Range misura: 0÷20 ppm come concentrazione, 0,0025÷0,5 moli/m² per giorno come flusso di isobutilene;
 - Precisione: 3% della misura.
- VOC:
 - Range misura: 0÷50 ppm come concentrazione espressa in isobutilene, 0,025÷500 millimoli/m² per giorno come flusso;
 - Limite di rilevabilità: 1 ppb di isobutilene.

Il flussimetro deve essere:

- di agevole trasporto e facile utilizzo in campo, tramite zaino, valigetta o sistema equivalente adeguatamente protetto dagli urti tramite custodia/protezioni;
- funzionante a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 4 ore di funzionamento nonché provvisto di ulteriore batteria di ricambio con le stesse caratteristiche e di relativo caricabatteria.

La camera di accumulo deve avere le seguenti caratteristiche:

- volumetria e forma idonea a misurare i flussi di gas dalle coperture di discariche o dal suolo in generale;
- provvista di manometro barometrico, misuratore di umidità relativa e di temperatura alimentati a batterie ricaricabili;
- collegabile al sistema di acquisizione tramite bluetooth o sistema equivalente.
- accoppiabile con sistemi di campionamento e/o misura di terze parti.

Il sistema di acquisizione e registrazione in continuo delle misure di flusso e di concentrazione, nonché di georeferenziazione e memorizzazione delle posizioni dei punti di misura, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- ingombro contenuto e adatto all'utilizzo in campo (palmare, tablet o analogo);
- essere dotato di rilevatore GPS integrato per associare la georeferenziazione ad ogni punto di misura;
- operare tramite comunicazione wireless con il flussimetro e la camera d'accumulo;
- essere basato su sistema operativo Android o equivalente;
- essere dotato di schermo touchscreen;
- essere dotato di software che permetta la registrazione, visualizzazione, georeferenziazione e memorizzazione delle misure di concentrazione ed il calcolo del flusso dal suolo dei singoli composti misurati, il trasferimento delle misure su PC tramite connessione USB, SD card e/o altri sistemi equivalenti di trasmissione/trasferimento dati (anche wireless), la generazione di file report dei dati acquisiti in campo compatibili con MS Excel per esportazione e post-elaborazione dei dati.

La strumentazione richiesta deve essere dotata di manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana.

La durata minima del periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi.

L'affidatario dovrà assicurare per la durata minima del periodo di garanzia (12 mesi) il buon funzionamento della strumentazione assumendosi qualsiasi onere relativo al ripristino della funzionalità iniziale della strumentazione in caso di difetto o guasto, ivi comprese le spese di ritiro, di trasporto e quant'altro. Nella garanzia si intendono inclusi assistenza su guasto e i pezzi di ricambio della strumentazione.

Art. 3 – Tempi di consegna

La consegna della strumentazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 gg. solari dalla data dell'ordine di fornitura.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo massimo stimato dell'appalto è pari a euro **45.080,00** esclusa IVA, e sarà determinato esattamente nel provvedimento di affidamento, sulla base dell'offerta presentata dall'affidatario sulla piattaforma telematica START.

Art. 5 – Stipula del contratto e relative spese (clausola art. 1341 del C.C.)

La stipula del contratto di appalto della fornitura di cui trattasi avverrà, in forma elettronica, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 è a carico dell'affidatario.

L'imposta assolta da ARPAT, dovrà essere rimborsata dall'affidatario, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 6 – Cauzione

L'affidatario dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità previste dalla sopracitata norma.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 7 – Verifica di regolare esecuzione della strumentazione (clausola art. 1341 del C.C.)

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della consegna della strumentazione ARPAT procederà alla verifica di regolare esecuzione della stessa alla presenza di un incaricato dell'affidatario. La data della verifica di regolare esecuzione sarà comunicata all'affidatario, previo accordo.

Il presupposto per procedere alla verifica di regolare esecuzione è la consegna del manuale d'uso e manutenzione della strumentazione offerta, in lingua italiana o tradotto in italiano.

Gli oneri sostenuti dall'affidatario per presenziare alle operazioni di verifica di regolare esecuzione sono a carico della ditta stessa.

In fase di verifica di conformità sarà accertata la presenza di tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato speciale di appalto e dall'offerta presentata dall'affidatario, nonché di tutto quanto dichiarato.

ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di regolare esecuzione, e risultanti dal verbale delle operazioni eseguite, può accettare o rifiutare la fornitura della strumentazione.

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT non esonera l'affidatario dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte di ARPAT quest'ultima può chiedere all'affidatario di provvedere alla sostituzione della strumentazione stessa. In tal caso la strumentazione fornita in sostituzione della precedente sarà sottoposta a verifica di regolare esecuzione.

In caso di mancata sostituzione della strumentazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT, a mezzo PEC, o nel caso in cui la verifica di regolare esecuzione della strumentazione fornita in sostituzione risulti negativa, si applicherà l'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

Dalla data di verifica di regolare esecuzione con esito positivo, decorreranno i termini di garanzia; il verbale di regolare esecuzione sarà trasmesso all'affidatario a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 – Penali (clausola art. 1341 del C.C.)

Qualora l'affidatario venga meno agli obblighi assunti con l'affidamento dell'appalto, saranno applicate le seguenti penali:

- 1 per mille dell'importo contrattuale della strumentazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna.

Il pagamento della penale avverrà tramite emissione di fattura da parte di ARPAT.

Art. 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'affidatario.

Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 10 – Inadempimenti, risoluzione e recesso dal contratto (clausola art. 1341 del C.C.)

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- qualora la consegna della strumentazione non venga effettuata per un periodo di 60 giorni solari successivi al termine previsto per la consegna;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT.
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di appalto, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal Documento di valutazione dei rischi;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L'affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Art. 12 – Clausola anticorruzione

Le imprese appaltatrici e i loro collaboratori, a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile n 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165”, in quanto applicabili, ed altresì a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto.

A tal fine, le Imprese appaltatrici assicurano l’adozione di misure idonee a garantire il rispetto della sopra citata normativa nonché del rispetto di quanto disposto all’articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione di appartenenza nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro soggetto).

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>) :

- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT, approvato con Decreto D.G. N. 50/2021 ;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33/2021.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di appalto, dovuto per la fornitura è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto (consegna, trasporto, ecc.) e si intende fisso ed invariabile

Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità, eseguita dal DEC (Direttore dell’esecuzione del contratto)

L’importo dovuto sarà corrisposto subordinatamente alla verifica di conformità finalizzata all’accertamento della conformità del servizio rispetto a quanto richiesto negli atti di gara. La verifica di conformità sarà effettuata a cura del Direttore dell’esecuzione **entro 30 giorni dalla consegna della strumentazione.**

Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Dal 31 marzo 2015 quest’Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica PA è: **UFNBJI.**

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze – P.IVA e Codice Fiscale 04686190481".

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24.04.2017 n. 50, anche ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Le fatture dovranno essere trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, indicato dalla ditta aggiudicataria ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'appaltatore si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'affidatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentito l'affidatario.

Art. 14 – Cessione e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo d'azienda.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contrattenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

E' vietata la cessione del contratto fatti salvi casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda, qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ARPAT il diritto di risolvere il contratto. In tale ipotesi ARPAT si riserva la facoltà di procedere con esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'affidatario si impegna a comunicare immediatamente ad ARPAT ogni variazione che comporti il subentro di altro operatore economico, al fine di consentire di predisporre il relativo atto autorizzatorio.

Le condizioni di modifica del contratto restano regolate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2, D.Lgs 50/2016.

Art. 15 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto l'appalto non si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di ARPAT.

Art. 16 – Trattamento dei dati

ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati:
<http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy>

L'affidatario si obbliga al trattamento dei dati di cui avrà conoscenza per l'esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 17 – Foro competente (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.le)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA DI UN FLUSSIMETRO PORTATILE

CON CAMERA DI ACCUMULO

CIG:

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

(ARPAT), codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito denominata

“Agenzia”, con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22, rappresentata dal Direttore

Amministrativo, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia;

e

La società West Systems Srl, con sede in codice fiscale e pArtita

IVA n....., iscritta alla Camera di Commercio dial n....., di

seguito denominata “società affidataria”, nella persona del Legale rappresentante;

PREMESSO:

— che con Decreto del Direttore Amministrativo di ARPAT n.....del.....è stato disposto di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (assenza di concorrenza per motivi tecnici) dell'appalto di cui trattasi alla società West Systems Srl, mediante richiesta di offerta;

— che con Decreto del Direttore amministrativo di ARPAT n.....del.....è stato affidato alla società West Systems Srl, per l'importo di euro....., oltre IVA (come da offerta presentata sulla piattaforma telematica START), ritenuto congruo;

— che a seguito dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di legge nei confronti della società affidataria, l'affidamento è divenuto efficace ai sensi

dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che quindi può procedersi

alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'appalto della fornitura di un flussimetro portatile con camera di accumulo, alle condizioni di cui al capitolato speciale di appalto (di seguito brevemente indicato "CSA" allegato al presente contratto), nonché della proposta tecnica ed economica della società (agli atti del procedimento di ARPAT).

La società affidataria dichiara di accettare e conoscere il CSA allegato.

Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione (*ultima data cronologica della firma digitale*).

Art. 2 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna della strumentazione dovrà avvenire **entro 60 giorni** solari dalla data dell'ordinativo di esecuzione del contratto, presso la sede di ARPAT di Siena, località Ruffolo.

Art. 3 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo di appalto per la strumentazione è stabilito in complessivi euro esclusa IVA; costi della sicurezza sono pari a zero euro.

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (consegna, trasporto, etc.) e si intende fisso ed invariabile. Il corrispettivo verrà liquidato a seguito della verifica di conformità con esito positivo della strumentazione. Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito positivo della strumentazione.

Per le modalità di fatturazione dei corrispettivi si rinvia all'Art. 13 del CSA.

Art. 4 – PENALI

A garanzia del corretto svolgimento del servizio appaltato sono previste le penali applicabili alle ipotesi ritardo come indicato all'Art. 8 del CSA.

Art. 5 – CLAUSOLA Art. 3, COMMA 8, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 163/2010.

I pagamenti verranno effettuati da ARPAT esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario che l'appaltatore ha comunicato a ARPAT.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, fermo restando le eccezioni del suindicato Art. 3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che la società ha costituito deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. (agli atti).

Art. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA STRUMENTAZIONE

I tempi e le modalità di espletamento della verifica di regolare esecuzione sono disciplinate all'Art. 7 del CSA.

Art. 8 – INADEMPIENZA, RISOLUZIONE E RECESSO.

In tema di inadempimenti, risoluzione e recesso, si applica l'Art. 10 del CSA.

Art. 9 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Il Responsabile Unico del procedimento dell'appalto è il Coordinatore di Area Vasta Sud, Dott. Cesare Fagotti, mentre il Direttore della Esecuzione, cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto, è il sig. Alessandro Becatti.

Art. 10 – CESSIONE E SUBAPPALTO

In merito alla cessione del contratto ed al subappalto si rinvia all'Art. 14 del CSA.

Art. 11 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo dovuta per la regolarizzazione fiscale del contratto, assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, è a carico dell'affidatario.

Art. 12 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Si rinvia all'Art. 12 del CSA.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, si conviene che il foro competente è quello di Firenze.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al CSA (allegato parte integrante e sostanziale del presente contratto), ed per quanto non disciplinato si rinvia all'offerta tecnica ed economica che fanno parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R.T. n. 38/2007 e alle norme del codice civile.

ARPAT - Il Direttore Amministrativo (firma digitale)

La società West Systems Srl – Il Legale rappresentante (firma digitale)

Allegati:

- capitolato speciale d'appalto
- dichiarazione accettazione clausole vessatorie